

Bonus chef

Arrivano le regole operative per il credito d'imposta per l'acquisto beni strumentali durevoli e corsi aggiornamento

di Cinzia De Stefanis

Decreto Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2022.

• Inquadramento

Dote da tre milioni di euro per il triennio 2021-2023 da destinare a cuochi professionisti sia dipendenti che autonomi per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

Con il decreto del 1° luglio 2022 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022) il Ministero dello sviluppo economico ha definito le misure attuative del bonus chef: dalle procedure di concessione al rispetto del limite di spesa, dai documenti richiesti ai controlli.

Il decreto è attuativo dell'articolo 1, comma 122, della Legge di Bilancio 2021.

Il bonus riguarda le spese relative ad attrezzature, materiali e formazione effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e non potrà superare in ogni caso il tetto dei 6000 euro per ciascun beneficiario.

Ma per la piena operatività della misura bisogna attendere l'emanazione di un Decreto del Ministero dello sviluppo economico, contenente il modello e le modalità di trasmissione delle istanze.

Scheda di sintesi sul credito d'imposta per i cuochi

<p>Beneficiari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possono accedere al credito d'imposta i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti che autonomi con partita Iva, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. • E' necessario, fra l'altro, essere residenti o stabiliti nel nostro paese, avere un regolare contratto di lavoro o una partita Iva almeno a partire dal 1° gennaio 2021, avere il godimento dei diritti civili.
<p>Presentazione istanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concluso il periodo di ammissibilità delle spese i soggetti interessati devono inviare al Mise un'istanza telematica con cui dichiarano il possesso dei requisiti per l'agevolazione e l'elenco delle spese sostenute allegando la documentazione comprovante le spese e il relativo pagamento oltre al regolare contratto, o partita Iva. <p>NOTA BENE! I termini, le modalità di invio, il contenuto dell'istanza e il relativo modello, saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise.</p>
<p>Controlli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il ministero dello Sviluppo Economico trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze verifica la completezza e il rispetto da parte del richiedente del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis. • Successivamente adotta un provvedimento di concessione cumulativo di tutti i beneficiari specificando l'importo utilizzabile per ciascuna annualità. Tale provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del ministero

	<p>(www.mise.gov.it), previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla legittima fruizione del credito e, nel caso in cui accerti l'indebita fruizione dell'agevolazione, informa il ministero per il recupero del bonus non spettante. La stessa Agenzia trasmette al Mise l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta con i relativi importi.
Importo bonus	<ul style="list-style-type: none"> • Il bonus spetta fino a un massimo di 6 mila euro; • il bonus è utilizzabile solo in compensazione.
Spese ammissibili	<ul style="list-style-type: none"> • Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; - l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; - la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
Spettanza credito imposta	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. • Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma

		5, del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22/12/1986, n. 117).
Cessione credito d'imposta		<ul style="list-style-type: none">• Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cinzia De Stefanis

Mercoledì 21 settembre 2022